

TRIBUNALE di VENEZIA

Organismo di Composizione della Crisi di Venezia

**LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
A SEGUITO SOVRAINDEBITAMENTO
(ai sensi della Legge 27 gennaio 2012, n. 3)**

Relazione del Gestore della crisi

Ai sensi dell'art. 14, co. 6 e dell'art. 9 co. 2, L. 3 del 2012

e

Piano di Liquidazione ex artt. 14-ter e seguenti, L. 3 del 2012

nell'interesse di

Giovanni Caprioglio e Emanuela Pascoli

*** * ***

Ill.mo Signor Presidente,
Signori Creditori,

Lo scrivente è stato nominato dall'OCC di Venezia quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della legge 3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da **Giovanni Caprioglio** (d'ora innanzi *breviter* anche "**Caprioglio**") e da **Emanuela Pascoli** (d'ora innanzi anche solo "**Pascoli**")

Entrambi in seguito *breviter* "**Debitori**".

Pertanto, lo scrivente, ai sensi della Legge 3 del 2012 che disciplina le procedure di sovraindebitamento (d'ora in poi "**L.S.**") e per quanto compatibile il R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (d'ora in poi, in breve "**L.F.**"), rassegna la presente relazione, che si articola come segue:

Sommario

1.	Dichiarazioni preliminari (indipendenza e requisiti professionali)	3
2.	Principi ispiratori dell'operato dello scrivente	4
2.1	Natura e finalità del giudizio di "completezza attendibilità e veridicità"	5
2.2	Natura e finalità del giudizio di fattibilità	7
2.3	Modalità di svolgimento del lavoro	8
2.4	Sussistenza dei requisiti	9
3.	Documentazione esaminata	9
4.	Dati anagrafici e informazioni sui debitori sovra-indebitati	11
5.	Le cause dell'indebitamento	11
5.1	La ricostruzione del passivo e sue motivazioni	11
6.	La diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni	13
7.	L'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere	13
8.	Resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni	14
9.	L'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori	14
10.	Il Piano	15
10.1	Attivo immobilizzato	15
10.1.1	Immobilizzazioni Immateriali	15
10.1.2	Fabbricati	15
10.1.3	Altre immobilizzazioni materiali	16
10.1.4	Immobilizzazioni finanziarie	16
10.2	Attivo Circolante	16
10.2.1	Crediti verso clienti	16
10.2.2	Crediti tributari	16
10.2.3	Disponibilità liquide	17
10.2.4	Prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro autonomo	17
10.3	Riepilogo dell'attivo (comprese le prestazioni pensionistiche)	17
10.4	Crediti futuri e beni potenzialmente sopravvenienti	17
10.5	Riepilogo dell'attivo attuale e di quello atteso	18
10.6	Il passivo	19
10.6.1	Debiti verso personale (art. 2751bis n. 1 cod. civ.)	19
10.6.2	I debiti verso professionisti (art. 2751-bis n. 2 cod. civ.)	20
10.6.3	Debiti verso fornitori artigiani e cooperativi (art. 2751bis n. 5 cod. civ.)	21
10.6.4	Debiti verso Erario, previdenza, enti (art. 2752, 2753, 2754, 2758, 2776 cod. civ.)	21
10.6.5	Debiti verso banche garantiti da ipoteca	21

10.6.6	Debiti verso fornitori (chirografari)	22
10.6.7	Debiti verso banche	22
10.6.8	Altri debiti	22
10.6.9	Garanzie e debiti di firma	23
10.7	Sintesi Passivo	23
10.8	Spese e Fondi	23
10.8.1	Le spese di procedura	23
10.8.2	Le spese di sostentamento	24
10.8.3	Fondi per contenziosi	24
10.8.4	Fondo rischi generico	25
10.8.5	Fondo interessi passivi su debiti privilegiati	25
10.8.6	Fondo interessi moratori	25
10.9	Riepilogo del passivo e Fondi	25
11.	Conclusioni in punto veridicità dei dati	26
11.1	Le verifiche – elementi problematici	27
11.2	Elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso dei Debitori	28
11.3	Gli aspetti fiscali	28
11.4	I potenziali <i>upsides</i>	28
12.	La struttura del Piano e prescrizioni	28
13.	Il Fabbisogno	29
14.	I tempi di esecuzione	30
15.	Considerazioni di sintesi	31
16.	Dichiarazioni conclusive	32

1. Dichiarazioni preliminari (indipendenza e requisiti professionali)

Ai sensi dell'art. 28 L.F., lo scrivente dichiara:

- ✓ di essere iscritto i) all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Venezia, ii) al Registro dei Revisori legali al n. 113198, con Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1999, G.U. n. 14 del 18 febbraio 2000;
- ✓ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal summenzionato art. 28 e dall'art. 67, comma 3, lettera d) L.F. e, in particolare, di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 codice civile e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nei confronti dei Debitori, dei loro associati, dei dipendenti, dei creditori in genere e degli altri soggetti comunque interessati all'esito della presente procedura;
- ✓ di non aver mai prestato, anche per il tramite di soggetti con i quali si è uniti in associazione, attività di lavoro subordinato o autonomo a favore dei Debitori, delle loro società o associazioni o di altre ad essi giuridicamente o anche solo sostanzialmente collegate;
- ✓ di non aver partecipato agli organi di amministrazione o di controllo di società o associazioni riferibili ai Debitori, anche per il tramite di soggetti con i quali si è uniti in associazione, come previsto dall'art. 11 co. 3 del D.M. 2012/2014;

- ✓ di non vantare crediti verso i Debitori per il periodo anteriore al conferimento dell'incarico.

2. Principi ispiratori dell'operato dello scrivente

Alla luce della notevole criticità del parere richiesto al professionista, si ritiene che la presente relazione debba prevedere una dettagliata illustrazione dei singoli controlli eseguiti, delle difficoltà incontrate e dei risultati raggiunti.

In sostanza, deve essere ricostruibile l'*iter* logico posto a base delle valutazioni, tramite la precisa indicazione della documentazione esaminata, della metodologia seguita nei controlli effettuati, nonché dei risultati dei riscontri eseguiti.

Qualsiasi creditore potrà, così, valutare l'operato professionale del redattore della relazione (direttamente o tramite l'ausilio di un proprio consulente) e, quindi, esprimere con consapevolezza un giudizio autonomo.

Ciò è anche nell'interesse del redattore, che è chiamato ad esprimere un problematico giudizio di verità, in un ambito tecnico caratterizzato dalla presenza di valutazioni, stime e congetture dei futuri valori di realizzo delle attività e delle successive evoluzioni patrimoniali, economiche e finanziarie delle grandezze in gioco.

Conseguentemente, aderendo a questo principio, la presente relazione – prima della formulazione del giudizio finale – è volta a descrivere, nel dettaglio, le procedure di controllo espletate e le ragioni delle scelte operate.

Lo scrivente ha ispirato il proprio operato ai principi delineati dalla Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 1151/2013 ⁽¹⁾, perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi:

- la completezza delle informazioni, affinché i *“creditori ricevano una puntuale informazione circa i dati, le verifiche interne e le connesse valutazioni”*. All'attestatore è, in particolare, *“attribuita la funzione di fornire dati, informazioni e valutazioni sulla base di riscontri effettuati dall'interno”* ⁽²⁾, affinché il tribunale e i creditori possano trarre le informazioni occorrenti per verificare *“la congruità e la logicità della motivazione, anche sotto il*

¹ Trattasi, in particolare, di: *“la completezza dei dati esaminati, la logicità delle argomentazioni svolte e la congruità delle conclusioni con i profili in fatto oggetto di esame”*.

² In particolare, come rilevato dalla Corte di Cassazione, perché la valutazione rimessa ai creditori *“venga espressa correttamente e determini il giusto esito della procedura concordataria, presuppone che i creditori ricevano una puntuale informazione circa i dati, le verifiche interne e le connesse valutazioni ... al cui soddisfacimento sono per l'appunto deputati a provvedere dapprima il professionista attestatore ... e quindi il commissario giudiziale”*

profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio”;

- la congruità logica, per tale intendendosi la razionalità dell’*iter* che conduce, in modo argomentato e controllabile, dai dati e dalle informazioni raccolti e dalle verifiche condotte al giudizio reso;
- la coerenza delle conclusioni con la situazione patrimoniale di fatto dei Debitori e del contesto in cui essi operano o operavano, non potendosi prescindere da un’accurata anamnesi dell’attività e diagnosi della crisi, e, per loro tramite, da una corretta individuazione dei fattori di rischio cui va soggetta ogni liquidatoria.

Questa impostazione appare, comunque, rispettosa *in parte qua* anche di quanto stabilisce il Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. (c.d. “Codice della Crisi e dell’Insolvenza”), di prossima entrata in vigore.

2.1 Natura e finalità del giudizio di “completezza attendibilità e veridicità”

La legge chiede al Gestore di esprimere “*il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda*” (art. 14-ter co. 3 lett e) e di verificare “*la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell’articolo 9, comma 2.*” (art. 15 co. 6).

La locuzione normativa, al pari di quella analoga dell’art. 161 co. 3 L.F., non fornisce alcuna indicazione sul contenuto della relazione in punto veridicità dei dati, e neppure sui principi ai quali il professionista deve attenersi nello svolgimento dei riscontri e delle analisi necessarie al fine di redigere, in modo fondato, le attestazioni richieste dalla legge.

Nel silenzio della legge, di fondamentale ausilio sono i principi di revisione nazionali e internazionali, i contributi e le linee guida provenienti dal mondo accademico e professionale, nonché gli orientamenti della giurisprudenza.

Secondo l’interpretazione consolidata, il concetto di “veridicità” deve essere ricondotto a quello di “rappresentazione veritiera e corretta” ex art. 2423 cod. civ., e, quindi, deve essere inteso in termini di “corrispondenza al vero”.

Tuttavia, occorre sottolineare che il perimetro degli accertamenti richiesti al professionista incaricato non coincide con i dati “contabili” dei Debitori. Se, infatti, l’attestazione di “veridicità” richiesta, come sembra corretto, ha una funzione strumentale rispetto all’obiettivo rappresentato dall’attuazione del piano, gli accertamenti che devono essere eseguiti sono, al tempo stesso, più estesi e più ridotti rispetto alle verifiche che sarebbe-

ro richieste da una revisione contabile estesa a tutti i dati. Per un verso, gli accertamenti sono più estesi perché devono considerare anche tutti quegli elementi che non trovano espressione nei dati “contabili” e che, tuttavia, influenzano le prospettazioni illustrate nel piano; per contro, possono essere più limitati in quanto devono essere focalizzati sugli elementi principali la cui attendibilità è necessaria per l’esecuzione del piano prospettato con la domanda.

Di seguito sono, quindi, precisati i principi metodologici ai quali è stata informata l’attività di verifica condotta:

- l’attività di verifica della “base di dati” è stata svolta tenendo conto della natura strumentale di questa rispetto all’espressione del giudizio – logicamente consecutivo – di fattibilità del piano ai sensi dell’art. 9 co. 2. Mutuando la L.F. tale è, infatti, l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di merito ⁽³⁾ e dalla prassi professionale ⁽⁴⁾;
- l’impostazione e lo svolgimento dell’attività di verifica in rassegna è stata volta a fronteggiare il rischio di errori significativi e di frodi che interessino i dati posti a base delle stime prognostiche assunte ai fini del piano concordatario.

L’approccio adottato dallo scrivente è, in particolare, di tipo *risk based* (cfr. principio di revisione 330), nel senso che il professionista è chiamato a definire le proprie procedure di verifica sulla base della valutazione del rischio di errori significativi che il sistema adottato dai Debitori non sia in grado di prevenire o intercettare: la conoscenza dei controlli adottati per mitigare i rischi significativi è, dunque, determinante per impostare l’attività di verifica e determinare natura, ampiezza e tempistica delle procedure di verifica da adottare. L’attività di verifica della “base dati” è stata, quindi, articolata a valle dell’attività di *assessment* del rischio, la quale ha avuto luogo attraverso la preliminare disamina dell’assetto amministrativo e contabile e dell’ambiente di controllo.

Tale approccio ha consentito al sottoscritto di ricorrere alla verifica diretta dei dati, che si è concentrata invero su una ricostruzione del patrimonio dei Debitori dal momento

³ Così ad esempio Trib. Benevento, 23 aprile 2013, in *Il Fallimento*, 2013, 11, 1373.

⁴ COMMISSIONE CRISI E RISANAMENTO D’IMPRESA del CNDCEC, *Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d’impresa*, 23 febbraio 2009. Nel documento citato si legge: “Sul punto non si può non concordare con chi, in dottrina, ha ritenuto che non tutti i dati raccolti dall’imprenditore debbano essere oggetto “del necessario visto di autenticità da parte del professionista”, dovendo l’indagine essere limitata esclusivamente a quelli sui cui il piano si fonda. Infatti, secondo l’orientamento in esame l’estensione del perimetro dei dati aziendali oggetto di attestazione di veridicità non solo non troverebbe alcun fondamento nelle disposizioni di legge, ma si tradurrebbe altresì in “una non applicabilità pratica del disposto normativo» per

che esso era per nulla individuato, ed è stata condotta, pur in parte, su base campionaria (5).

Infine, è doveroso dare atto ai Debitori dello spirito di collaborazione che ha caratterizzato i rapporti con il sottoscritto. Ciò con particolare riguardo alle richieste di informazioni che – al di là delle verifiche e dei controlli effettuati – sono state assunte come vere ed accurate.

2.2 Natura e finalità del giudizio di fattibilità

Ogni valutazione prognostica è intrinsecamente connotata da un rischio di avveramento inerente i dati previsionali. Tale rischio di avveramento è, evidentemente, più significativo per i piani in cui sia prevista continuità aziendale rispetto a quelli liquidatori.

Nondimeno, ogni attività – compresa quella professionale esercitata dall'arch. Caprioglio – del resto, ha, per propria natura, un imprescindibile fattore di rischio che può essere sì mitigato, ma mai soppresso del tutto.

Anche il trasferimento del rischio sui creditori è stato oggetto di considerazioni da parte della S. C. di Cassazione nella già citata sentenza a Sezioni Unite n. 1151/2013, che, nell'esaminare il significato del requisito di fattibilità del piano, lo definisce come la *"possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati"*, precisando che il giudizio deve essere reso in termini di *"probabilità di successo del piano"* e ha, per oggetto, anche *"i rischi inerenti"* allo stesso.

Mutuando, quindi, da quegli arresti, con riferimento ai *"rischi inerenti"*, il professionista è, in particolare, chiamato a valutare il rischio connesso agli elementi di maggiore incertezza che investono il piano e che assumono rilevanza ai fini della fattibilità di questo.

Appare, al riguardo, illuminante, anche se riferito ad altro istituto, il seguente passaggio della sentenza della Cassazione da ultimo citata: *"è pertanto ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto"*. Infatti, perché la valutazione rimessa ai creditori *"venga espressa correttamente e determini il giusto esito della procedura concordatizia, [si] presuppone che i creditori ricevano una puntuale*

l'incompatibilità dell'ampiezza dell'ambito di indagine rispetto alla limitatezza del tempo in concreto a tal fine disponibile.

⁵ Dubbi sono sorti in merito alla possibilità di effettuare controlli a campione. Sul punto, chi scrive aderisce alla migliore dottrina (V. ZANICHELLI, *I concordati giudiziali*, Torino, 2010, 174), la quale ritiene che l'indagine non possa che essere effettuata a campione.

informazione circa i dati, le verifiche interne e le connesse valutazioni ... al cui soddisfacimento sono per l'appunto deputati a provvedere dapprima il professionista attestatore ... e quindi il commissario giudiziale".

La corretta e completa informativa dei creditori costituisce, pertanto, il presupposto affinché il rischio di avveramento della proposta sia correttamente apprezzato e valutato dai creditori, sui quali esso si trasferisce ⁽⁶⁾.

Seguendo le indicazioni desumibili dalla pronuncia della S.C., nel momento stesso in cui il professionista dà evidenza degli effetti dei rischi che derivano sui dati di piano, egli avrebbe assolto in modo logico e argomentato l'obbligo informativo posto a suo carico con riferimento al tema della probabilità di successo.

2.3 Modalità di svolgimento del lavoro

Le attività funzionali alla presente relazione sono state condotte tenendo conto delle informazioni acquisite, della documentazione esaminata e delle verifiche svolte dal sottoscritto o per il tramite di altro collaboratore di studio, con specifiche competenze in materia giuridica, aziendalistica, contabile e di revisione legale.

Il sottoscritto ha verificato l'aggiornamento delle informazioni già disponibili e condotto le verifiche e gli approfondimenti necessari all'espletamento del presente incarico, esaminando la documentazione contabile, personale, associativa e contrattuale occorrente, richiedendo estrazioni di dati e scambiando informazioni con i professionisti dei Debitori, Prof. Mauro Pizzigati e dott. Michele Vendrame.

Le attività di verifica e coerenza, nonché le analisi di affidabilità sono rappresentate in dettaglio nel prosieguo della presente relazione.

Il sottoscritto ha poi esaminato, attraverso alcuni incontri con i Debitori ed i loro professionisti le possibili vie da esperire per la soluzione della crisi da sovraindebitamento. Sono stati quindi analizzati gli esibiti documenti inerenti i debiti nonché le motivazioni adottate per la loro assunzione e sono stati ricevuti ulteriori documenti relativi alla

⁶ Il tema della probabilità di avveramento non deve, ovviamente, essere confuso con quello della incoerenza o della inverosimiglianza: laddove la costruzione dello scenario e il processo di preparazione del piano presentino profili di inverosimiglianza e di incoerenza con i dati storici e di mercato, l'attestatore sarà chiamato ad espungerli, in fase di esecuzione delle c.d. prove di resistenza, ricollocando l'intero piano nell'alveo della coerenza logica. In questo caso il tema non è quello della probabilità di avveramento del piano, ma della correzione di "errori" o carenze logiche commesse nella sua costruzione. Con questa considerazione, probabilmente le sentenze di merito che si sono espresse in termini di alta probabilità o di certezza dovrebbero essere ricondotte dall'ambito della mera valutazione del rischio a quello forse più proprio della correzione di errori di stima commessi in sede di redazione del piano e di sua attestazione.

formazione della debitoria nonché quelli relativi all'attivo, onde pervenire alla ricostruzione della situazione patrimoniale.

2.4 Sussistenza dei requisiti

Lo scrivente ha riscontrato che, ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. a) della Legge n. 3/2012, effettivamente sussiste *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

Il sottoscritto ha, poi, verificato che fossero esistenti le condizioni dettate dalla legge per l'accesso alla normativa richiamata:

- non essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge 3/2012;
- non aver fatto il ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- aver presentato una documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Una volta verificata la sussistenza delle predette condizioni per entrambi i Debitori, è stato possibile procedere all'analisi delle singole fattispecie e sono stati esclusi, a causa della peculiarità della situazione debitoria e della sua formazione, sia l'ipotesi del cosiddetto accordo di composizione sia il piano del consumatore.

È stata quindi approfondita l'ipotesi di liquidazione del patrimonio di cui agli artt.14-ter e seguenti della L. 3/2012, concludendo per la fattibilità del piano relativo.

3. Documentazione esaminata

In ottemperanza al dettato normativo, è stata consegnata al sottoscritto la seguente documentazione predisposta dai Debitori con l'ausilio dei loro professionisti:

1. Provvedimento di nomina OCC e suoi allegati;
2. Copia Documento di identità e Codice fiscale;
3. Certificato di Stato famiglia;
4. Dichiarazioni dei redditi mod. SP per gli esercizi dal 2013 al 2018;
5. Dichiarazioni dei redditi modello Unico per gli anni 2016-2018;
6. Copia contratto di mutuo;
7. Copia ultimo cedolino erogazione pensionistica;

8. Copia contratto di locazione ad uso abitativo;
9. Copia contratto di locazione attiva;
10. Visura registro informatico protesti;
11. Copia contratti di finanziamento;
12. Visure PRA;
13. Ispezione ipotecaria con annotazioni;
14. Estratti di ruolo Agenzia Riscossione;
15. Copia dei decreti ingiuntivi ricevuti;
16. Copia atti di pignoramento;
17. Adesione alla definizione agevolata "rottamazione"
18. Certificazione dei tributi Comune di Venezia;
19. Autocertificazione delle spese famigliari;
20. Autocertificazione delle entrate;
21. Copia esempio bolletta energia elettrica;
22. Copia esempio bolletta servizio idrico;
23. Copia esempio bolletta servizio gas;
24. Perizia di stima compendio immobiliare;
25. Perizia di stima compendio mobiliare;
26. Elenco dei principali contratti in corso;
27. Copia delle garanzie rilasciate;
28. Schede di mastro clienti e fornitori dell'associazione professionale;
29. Esito della procedura di "circolarizzazione" dei fornitori;
30. Esito della procedura di "circolarizzazione" dei fornitori;
31. Esito della procedura di "circolarizzazione" dei clienti;
32. Esito della procedura di verifica dei saldi bancari;
33. Esito della procedura di "circolarizzazione" dei professionisti;
34. copia estratti conto bancari attivi;
35. Dichiarazione del consulente fiscale.

L'analisi si è basata essenzialmente sulla documentazione appena elencata.

Si è inoltre proceduto autonomamente alla ricerca di dati, notizie ed analisi necessarie alla valutazione di congruità delle assunzioni economiche del Piano.

Tenuto conto degli effetti giuridici conseguenti al prossimo deposito della domanda si è utilizzata la situazione al 30 novembre 2019 poi aggiornata al 28 febbraio 2020 è di seguito indicata anche come "data di riferimento".

4. Dati anagrafici e informazioni sui debitori sovra-indebitati

Di seguito si presentano i dati anagrafici riassuntivi dei Debitori sovra-indebitati.

	Giovanni Caprioglio	Emanuela Pascoli
Titolo Personale	Arch.	Signora
Cognome	CAPRIOGLIO	EMANUELA
Nome	GIOVANNI	PASCOLI
P.IVA	04580270272	NO
C.F.	CPRGNN43H27L736F	PSCMNL48E46L483T
Comune di nascita	VENEZIA	UDINE
Data di nascita	27.6.1943	6.5.1948
Comune di residenza	VENEZIA	VENEZIA
Indirizzo di residenza	VIA PUCCINI 18	VIA PUCCINI 18
Regime patrimoniale in caso di coniugio	SEPARAZIONE	SEPARAZIONE
Situazione occupazionale	PROFESSIONISTA	CASALINGA

Sulla base delle informazioni fornite dall'arch. Caprioglio per il tramite del dott. Vendrame, in particolare, va evidenziato in sintesi che:

- a) il nucleo familiare è composto dai Debitori, dal figlio Tommaso e dal nipote Mattia, essendo l'altro figlio Filippo non residente con la famiglia d'origine; la famiglia risiede presso un appartamento in affitto (è stata fornita copia del contratto di locazione);
- b) l'arch. Caprioglio era con-titolare e poi titolare fino al 2018 dello studio associato di architettura che portava il suo nome e alle cui difficoltà è principalmente dovuto l'attuale debito dei Debitori;
- c) l'arch. Caprioglio riceve l'assegno pensionistico da Inarcassa;
- d) l'arch. Caprioglio ha ora attivato una propria P.Iva personale (NR 04580270272) con la quale confida di completare alcuni incarichi che gli sono stati affidati e acquisirne di ulteriori in ragione della lunga esperienza e considerazione professionale acquisita sul territorio.

5. Le cause dell'indebitamento

5.1 La ricostruzione del passivo e sue motivazioni

Nonostante la collaborazione fornita dai Debitori e dai loro professionisti, la ricostruzione del passivo non è stata agevole; non risultano consegnati documenti aggiornati con riferimento alla associazione professionale e non è stata evidenziata in maniera chiara la destinazione dei finanziamenti contratti con il ceto bancario, ad eccezione del finanziamento ipotecario.

Ci si riferisce in particolare i finanziamenti privati (diversi da quelli contratti con

l'associazione professionale). In particolare:

- Il mutuo ipotecario con Centromarca Banca s.c. (in allora Banca Santo Stefano s.c.) risulta sottoscritto da entrambi di Debitori in data 19 luglio 2010 per la somma di euro 1.030.000;
- Il finanziamenti con Banca Intesa, l'allora Popolare di Vicenza e l'allora Veneto Banca.

Le difficoltà dei debitori sono sicuramente ascrivibili, in buona parte, alle vicende delle attività professionali dell'arch. Caprioglio. Un andamento costantemente in flessione negli ultimi esercizi a fronte di una struttura di studio sicuramente pesante e storicamente destinata a fronteggiare incarichi (e compensi) di altro livello.

In tale contesto l'associazione professionale risulta aver dichiarato ai fini fiscali i seguenti redditi:

Serie storica dati reddituali associazione professionale

Anno	Debitore	Reddito totale associazione	Reddito socio Caprioglio
2018	Caprioglio	19.502	19.502
2017	Caprioglio	43.763	43.763
2016	Caprioglio	25.158	25.032
2015	Caprioglio	137.441	136.754
2014	Caprioglio	151.181	105.827
2013	Caprioglio	295.117	206.582

Appare evidente che gli impegni assunti (anche solo per il mantenimento dell'organizzazione) dalla associazione professionale non sono risultati più sostenibili in seguito alla flessione dei redditi.

Di seguito si espone anche la serie storica dei redditi dell'arch. Caprioglio e della signora Pascoli.

Serie storica dati reddituali del Debitore e del Coniuge negli ultimi anni

Anno	Reddito netto Caprioglio	Reddito netto Pascoli	Reddito annuo netto	Reddito mensile netto
2018	57.393	0	57.393	4.782,75
2017	75.683	0	75.683	6.306,92
2016	57.078	0	57.078	4.756,50
2015	169.361	0	169.361	14.113,42
2014	183.101	0	183.101	15.258,42
2013	238.502	0	238.502	19.875,16

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovra-indebitamento si intende: *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adem-*

piere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Dopo aver esposto le informazioni circa la consistenza patrimoniale e reddituale del Debitore, di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento dello stesso e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere.

A tal proposito si fornisce innanzitutto l'elenco dei Creditori di cui all'allegato **doc. A** mentre negli allegati numerici sono, tra l'altro, indicate le informazioni relative a i finanziamenti posti in essere dai Debitori.

6. La diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Lo scrivente, oltre ad eseguire i riscontri documentali, ha provveduto a intervistare l'arch. Caprioglio e, all'esito, a chiedergli una dichiarazione scritta sul punto.

Ebbene, quanto espresso dall'arch. Caprioglio (**doc. sub B**) non solo trova riscontro negli elementi fattuali individuati (con particolare riferimento alle insolvenze di alcuni rilevanti clienti) ma anche appare plausibile come ricostruzione dell'incremento del debito.

Il mantenimento della struttura di studio a fronte di una progressiva riduzione degli introiti ha indotto l'arch. Caprioglio a “finanziarsi” con il debito erariale e contributivo, circostanza assai comune alle insolvenze d'impresa. Si tratta di una scelta purtroppo tutt'altro che conveniente per alla lentezza del creditore Stato nell'attivarsi si accompagna però una moltiplicazione esponenziale del debito per effetto delle sanzioni e degli interessi (oltre agli aggi di riscossione).

7. L'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere

Come già emerso nel corso del paragrafo che precede, le ragioni dell'incapacità dei Debitori di adempiere alle proprie obbligazioni sono da imputare alla netta sproporzione tra i redditi dagli stessi disponibili e il monte debiti nel tempo accumulato per effetto della troppo lenta decisione di cessare l'attività in forma associata e soprattutto adeguare la, struttura di studio alle dimensioni attuali, l'incaglio di alcuni crediti rilevanti oltre che dalla necessità di sostenere il nucleo familiare.

Al riguardo mette conto aggiungere che la professione di architetto come declinata

dall'arch. Caprioglio è stata nel tempo sempre concentrata su pochi ma rilevanti incarichi / progetti. La lentezza (quasi proverbiale) dell'apparato amministrativo pubblico specie in ambito urbanistico-edilizio comporta una altrettanto lenta gestazione ed esecuzione dei progetti di sviluppo immobiliare, a maggior ragione se sono di dimensioni significative o hanno ad oggetto contesti di rilievo. Per il tecnico che vi opera, ciò comporta una inevitabile lentezza nel veder ripagati monetariamente l'impegno e il lavoro profusi. Più questi incarichi sono importanti e concentrati e più è necessario che essi si susseguano nel tempo con regolarità. Questa impostazione consente il mantenimento della struttura professionale e il reddito dei professionisti solo se sussiste un certo tasso di sostituzione, per cui la struttura incasserà, magari a distanza di anni, i compensi relativi alla commessa su cui sta lavorando ora ma nel frattempo si mantiene perché i compensi degli anni precedenti.

Avendo pochi ma rilevanti introiti, se il meccanismo s'incepisce, è inevitabile che il deficit sarà più rilevante rispetto a quello cui sono esposte le attività professionali imposte su servizi ripetitivi e con incasso minore ma frazionato nel tempo.

Problematica che si è innanzitutto trasferita sulla società di servizi collegata allo studio professionale.

8. Resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni

Si è già dato conto, nei paragrafi che precedono, dell'andamento reddituale dei Debitori negli ultimi anni. Le difficoltà sono piuttosto risalenti e risultano sedimentatesi nel tempo con una maturazione progressiva di debiti scaduti. Tuttavia fino alla fine del 2015 gli introiti derivanti dall'attività professionale garantivano una certa "tenuta" dell'indebitamento, che comunque avrebbe dovuto essere affrontato in altro modo; tenuta che è drasticamente venuta meno al crollo degli introiti predetti.

L'arch. Caprioglio ha, evidentemente, confidato nella ripresa di un volume d'affari adeguato e ha mantenuto tutta la rilevante struttura di studio.

La realtà è stata diversa, complici anche un rallentamento delle iniziative di sviluppo immobiliare nella zona di elezione e di una dinamica relazionale con enti e committenti ridottasi.

9. L'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

Sulla base delle informazioni e dei documenti esaminati non risultano atti del debitore

impugnati dai creditori o atti od operazioni che possano essere impugnati dai creditori.

10. Il Piano

Il piano di liquidazione prospettato prevede che i Debitori mettano a disposizione dei creditori i seguenti elementi attivi presenti e futuri.

10.1 Attivo immobilizzato

10.1.1 Immobilizzazioni Immateriali

Non ve sono.

10.1.2 Fabbricati

I Debitori sono (erano) proprietari di 2 unità immobiliari e relativi autorimesse in Venezia Mestre e Golfo Aranci.

Al Catasto Fabbricati il compendio immobiliare è come di seguito descritto:

1. NCEU Venezia Fg 134, mapp. 1571 sub 16 cat. A/2 classe 5 sup. mq 202
2. NCEU Venezia Fg 134, mapp. 1571 sub 22 cat. C/8 classe 8 sup. mq 16
3. NCEU Golfo Aranci, Fg. 7 mapp. 13 sub 6 cat. A/2 classe 3 sup. mq 72
4. NCEU Golfo Aranci, Fg. 7 mapp. 180 sub 6 cat. C/6 classe 1 sup. cat. mq 13

Per questi beni si è preso a riferimento rispettivamente:

- Il prezzo di vendita già ottenuto nella esecuzione immobiliare avanti il tribunale di Venezia (euro 360.000 da cui detrarre le spese esecutive), cfr allegati n. 36 e 37;
- Il prezzo offerto per l'acquisto pari a euro 200.000 (cfr allegato n. 38).

Il Piano considera la dismissione del compendio immobiliare in un periodo di 12 mesi; si tratta di un orizzonte assai prudente atteso che:

- il bene immobile (abitazione principale) di Mestre è stato già venduto a seguito di esecuzione promossa dalla banca ipotecaria;
- il secondo immobile è oggetto di offerta d'acquisto più volte prorogata e non giunta a esecuzione in ragione della attesa del deposito del presente piano di liquidazione. Un tanto nonostante sia avviata l'esecuzione innanzi il tribunale di Tempio Pausania (cfr allegato n. 24).

E' vero che la dismissione di un compendio immobiliare può rappresentare in ogni caso un'attività complessa, soprattutto nell'attuale negativo scenario immobiliare dell'area (Sardegna) in cui si trova il bene, tuttavia si evidenzia che l'offerente ha più

volte ribadito e prorogato la sua offerta che ora ha scadenza nel 30 settembre 2020 (si veda in proposito l'allegato n. 38).

10.1.3 Altre immobilizzazioni materiali

Trattasi di alcuni beni di valore artistico di proprietà personale.

Per questi beni è stata commissionata la perizia di stima all'arch. Paolo Del Piccolo, il quale con perizia in data 6 agosto 2019 ha attribuito un valore complessivo pari ad euro 178.000 (allegato n. 43).

Poiché anche in questo caso appare opportuno assumere un criterio improntato alla prudenza, il Piano considera un valore di euro 100.000.

10.1.4 Immobilizzazioni finanziarie

Non ve ne sono.

10.2 Attivo Circolante

10.2.1 Crediti verso clienti

Sono tutti crediti derivanti da residue posizioni di credito verso procedure fallimentari.

Nel dettaglio:

Crediti	Rettifiche	Saldo	Note
FALL. GUARALDO s.p.a.	6.300	6.300	ammesso al passivo
FALL. PLANET COSTRUZIONI s.r.l.	128.798	128.798	ammesso al passivo
FALL. NOVA MARGHERA s.p.a.	40.000	(-40.000)	respinta-opposizione s.p.
Totale crediti	175.098	135.098	

In merito sono stati esperiti i seguenti controlli:

- è stata eseguita una verifica documentale delle posizioni aperte; i riscontri sono stati sostanzialmente positivi;
- è stata eseguita una verifica presso i curatori e il legale incaricato dell'opposizione allo stato passivo nel caso di Nova Marghera s.p.a. (cfr anche *infra* relativamente alla condanna alle spese nel giudizio di opposizione); il riscontro ha condotto agli accantonamenti adottati nel Piano.

Dove le annotazioni riportano la presenza di una procedura concorsuale e non è previsto un accantonamento è dovuto al fatto che l'importo mantenuto in contabilità è già relativo alla sola porzione del credito che la procedura concorsuale di riferimento assume di pagare.

10.2.2 Crediti tributari

Non ve ne sono.

10.2.3 Disponibilità liquide

Le limitate disponibilità liquide dei Debitori derivanti dall'incasso della pensione risultano già in parte vincolate al pagamento di rate dei mutui contratti.

10.2.4 Prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro autonomo

Come riferito l'arch. Caprioglio riceve la pensione da Inarcassa.

Il profilo dell'assegno mensile è sotto indicato.

Con riferimento al reddito ritraibile dall'attività professionale essi vanno valutati con molta prudenza trattandosi di componenti positive soggette ad una naturale aleatorietà e all'attuale posizione solo personale (priva di struttura di studio) dell'arch. Caprioglio il quale potrà fare solo la propria personale capacità.

Dati Redditali Debitore anno 2019

Dati redditali debitore	
Attuale reddito netto mensile debitore	2.660
Attuale reddito netto mensile coniuge	0
Ulteriore reddito netto mensile	500
Totale Reddito Mensile	3.160

Il reddito ulteriore mensile deriva dal compenso a gettone per la carica di consigliere nell'ente Boschi e Grandi Parchi di Mestre. Si tratta di un incarico per sua stessa natura "precario" e con compenso proporzionale al numero delle riunioni consiliari (mediamente euro 450/500 al mese).

10.3 Riepilogo dell'attivo (comprese le prestazioni pensionistiche)

Sulla base di quanto sin qui espresso si riporta il riepilogo dell'attivo alla base del Piano:

Valore stimato del patrimonio	Giovanni Caprioglio	Emanuela Pascoli
Patrimonio immobiliare		560.000,00
Patrimonio mobiliare	100.000,00	
Valore dei crediti esigibili	135.097,85	
Credito da deposito cauzionale	6.000,00	
Totali	521.097,85	280.000,00

10.4 Crediti futuri e beni potenzialmente sopravvenienti

L'elenco degli incarichi che l'arch. Caprioglio ritiene di poter acquisire nel futuro sono

stati da questi dettagliati in un apposito documento (**doc. sub C**).

Questi incarichi dipendono solo parzialmente dalla capacità professionale dell'arch. Caprioglio, posto che le iniziative immobiliari sottostanti sono a loro volta affidate a concessioni e/o accordi tra parti private e talora pubbliche.

Di questi valori si è tenuto conto parzialmente.

Al riguardo si ricorda che la giurisprudenza ammette la possibilità di liquidare il patrimonio futuro ⁽⁷⁾

In linea con quanto previsto dall'art. 14-*undecies* della Legge 3/2012, concorreranno a formare l'attivo del piano di liquidazione anche i beni e i valori dell'attivo sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione.

Tra tali "beni" devono intendersi ricompresi anche gli eventuali incassi dei crediti e dei valori sopra evidenziati.

Sulla base delle verifiche e delle dichiarazioni rilasciate da parte dei Debitori è possibile affermare che la stessa non risulta disporre di altri beni o crediti, né risulta proprietaria di altri beni immobili o mobili.

Al riguardo, mette conto ricordare che quanto alla procedura di esdebitazione dell'incapiente, il Codice della Crisi, la cui entrata in vigore è stata rinviata al 1° settembre 2021 dall'art. 5 del D.L. 23/2020, contempla una ipotesi di revoca legata alla mancata presentazione da parte del debitore della dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti (art. 283 co. 7 CCII).

Con riguardo agli incarichi attualmente ricevuti dall'arch. Caprioglio si rinvia all'allegato citato (**doc. sub D**) e agli allegati dal 39 al 42.

La stima dei redditi attesi da parte dell'arch. Caprioglio è stata ridotta ai fini del presente piano sia per tener conto del carico fiscale relativo che per pesare eventuali, ma sempre possibili, sopravvenienze negative (in termini di mancata conclusione delle iniziative afferenti i progetti commissionati e di possibili richieste di applicare sconti).

Con riferimento ai crediti relativi alla prestazione pensionistica che verrà erogata ai debitori, si è ritenuto – in aderenza all'orizzonte temporale del piano – di considerare un termine di 48 mesi.

Tale scelta appare, in ogni caso, adeguata anche in considerazione della età dei Debitori.

10.5 Riepilogo dell'attivo attuale e di quello atteso

La predetta valorizzazione si basa sulle seguenti assunzioni:

- a) ottenimento almeno di una quota significativa degli incarichi attesi; un'eventuale sopravvenuta stabilità degli incarichi di lavoro potrebbe migliorare le aspettative di incasso dei prossimi anni;
- b) conferma, anche in futuro, dei valori di retribuzione pensionistica;
- c) non sono, infine, state considerate eventuali variazioni future del sistema di tassazione dei redditi di lavoro autonomo.

Di seguito si riepiloga l'attivo nel suo complesso così come sinora descritto.

ATTIVO	CONTABILE	RETTIFICHE	SALDO
Immobilizzazioni immateriali			
- immobilizzazioni immateriali			
Immobilizzazioni materiali			
- fabbricati e terreni	560.000		560.000
- altre immobilizzazioni materiali	178.000	(-78.000)	100.000
Immobilizzazioni finanziarie			0
- partecipazioni			0
- titoli e depositi cauzionali	6.000		6.000
Totale attivo immobilizzato	744.000	(-78.000)	666.000
			-
Crediti verso clienti			
- crediti contestati	40.000	(-40.000)	-
- crediti vs clienti	135.098		135.098
Disponibilità liquide			
Cassa e cassa assegni			-
Saldi attivi di c/c			-
Totale attivo circolante	175.098	(-40.000)	135.098
TOTALE ATTIVO	919.098	(-118.000)	801.098
Redditi futuri da pensione	127.680		127.680
Crediti futuri professionali	320.000	(-100.000)	220.000
TOTALE ATTIVO con crediti sopravvenuti	1.239.098	(-218.000)	1.148.778

10.6 Il passivo

Il passivo indicato è stato analizzato sulla base della documentazione rinvenuta e delle informazioni acquisite.

In particolare, si evidenzia che lo scrivente ha effettuato una "circularizzazione" dei debiti verso i fornitori il cui riscontro è stato sostanzialmente positivo.

La platea dei fornitori è, infatti, molto limitata.

10.6.1 Debiti verso personale (art. 2751bis n. 1 cod. civ.)

Tutti i debiti verso il personale sono stati riscontrati con i legali (avv. Marsoni, avv. Scanferlato e avv. Donatelli) che assistono i lavoratori.

⁷ Tribunale Verona ordinanza 20.12.2018, Tribunale Bologna 9.2.2019 e Tribunale Roma 29.4.2019.

Ex dipendente	Privilegio	Chirografo
MIRIAM MATTANA	68.114,82	3.710,00
STOPPANI SUSANNA	13.400,05	946,84
MINESSE CARLA (erede Favaretto Laura)	32.705,74	3.000,00

Mette solo conto evidenziare che, se l'ottica deve essere quella concorsuale, le spese giudiziali che godono di privilegio sono solo quelle fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili (art. 2755 cod. civ.) o immobili (art. 2770 cod. civ.) nell'interesse comune dei creditori, per cui, con riferimento all'esecuzione, sono privilegiate le spese del giudizio esecutivo, che inizia con il pignoramento, che siano state utili per la massa dei creditori, nel senso che attraverso il pignoramento si è impedito che il debitore potesse disperdere il suo patrimonio. Conseguenza di tanto è che non godono di alcun privilegio le spese antecedenti il pignoramento (neanche quelle del precetto), le spese per procurarsi il titolo esecutivo giudiziario (decreto ingiunti, sentenza o altro che abbia efficacia esecutiva) le spese necessarie per rendere esecutivo un titolo (il protesto o altro). Una volta effettuato il pignoramento, le spese di questo e successive godono del privilegio ove, come detto, siano state nell'interesse dei creditori, per cui sono chirografarie le spese sostenute per un pignoramento negativo, come di un pignoramento su bene già pignorato, e così via, in quanto prive di utilità per i creditori.

I contributi dovuti alle organizzazioni sindacali sono qui allocati anche se sul loro rango non c'è uniformità di pensiero in giurisprudenza ⁽⁸⁾.

Non sono state segnalate allo scrivente controversie con dipendenti o ex dipendenti con riferimento al questioni diverse dal credito.

10.6.2 I debiti verso professionisti (art. 2751-bis n. 2 cod. civ.)

Anche in questo caso non si registrano problemi, essendo stata verificata sia la quota di onorari già fatturata (e rimasta impagata) che quella maturata per competenza.

Il privilegio si estende anche agli importi dei contributi da versare alle casse previdenziali e all'IVA.

Non è stata eseguita la valutazione della sussistenza del privilegio in ragione della collocazione della prestazione professionale all'interno del biennio; il piano considera, infatti, come privilegiate tutte le prestazioni.

10.6.3 Debiti verso fornitori artigiani e cooperativi (art. 2751bis n. 5 cod. civ.)

Si tratta di una sola posizione.

Al fine di accertarne l'eventuale appartenenza alla categoria dei creditori privilegiati, è stata eseguita la visura camerale per verificare l'iscrizione all'Albo artigiani.

In definitiva il privilegio artigiano ex art. 2751 bis, n. 5 cod. civ. è stato riconosciuto, prudentemente, per solo questo fatto senza verificare se il creditore possiede i requisiti dimensionali per il riconoscimento della natura artigiana.

10.6.4 Debiti verso Erario, previdenza, enti (art. 2752, 2753, 2754, 2758, 2776 cod. civ.)

Il debito verso Erario ed Istituti Previdenziali, esposto nel Piano proposto è stato riscontrato con la documentazione a disposizione (scarsa e confusa) e tramite il riscontro ottenuto dall'Agenzia

Per verificare la corretta indicazione nel Piano dei **debiti tributari e previdenziali**, si è richiesto alla Agenzia delle Entrate, all'agenzia Riscossione e all'INPS di fornire i relativi documenti fiscali, compresa l'esibizione dei pagamenti d'imposta eseguiti.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha rilasciato la certificazione dei ruoli emessi. Il dato relativo è stato integrato dallo scrivente con le cartelle e le notifiche ricevute che risultano assenti nella certificazione.

Come noto l'Agente della riscossione svolge il ruolo di mero ente delegato alla riscossione dei carichi affidati, dei quali restano creditori i distinti Enti impositori indicati negli estratti di ruolo.

10.6.5 Debiti verso banche garantiti da ipoteca

L'unico debito con prelazione ipotecaria è quello nei confronti Centromarca Banca credito cooperativo per originari euro 1.030.000,00, garantito dal bene immobile di Mestre.

In considerazione dell'esito della procedura espropriativa in riferimento all'immobile *de quo* e della aggiudicazione avvenuta come da verbale allegato (allegato n. 38) il credito viene considerato parzialmente coperto dalla garanzia ipotecaria.

La porzione incapiente è stata, quindi, degradata in chirografo rispetto al prevedibile esito della vendita relativa all'immobile di Golfo Aranci con riferimento al quale la medesima banca mutuante ha iscritto ipoteca giudiziale (pende esecuzione in cui è

⁸ Non sono, a parere dello scrivente, persuasive le motivazioni di quelle sentenze che ne ammettono il privilegio.

intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate).

10.6.6 Debiti verso fornitori (chirografari)

L'importo dei debiti commerciali verso fornitori esposti in contabilità nei confronti di fornitori è stato verificato sulla base dei documenti e dei riscontri effettuati.

Spicca il debito verso Workshop s.r.l. in liquidazione e fallimento, società di servizi dello studio Caprioglio e associati.

10.6.7 Debiti verso banche

Il debito verso il ceto bancario è essenzialmente costituito da posizioni di natura chirografari ad eccezione dell'unica posizione garantita da ipoteca di cui si è detto in precedenza. La verifica è stata eseguita sia tramite il controllo degli esiti della circolarizzazione. Le risultanze sono state integrate con le spese e gli interessi maturati anteriormente alla data di riferimento.

10.6.8 Altri debiti

Infine, con riferimento agli altri debiti, come già meglio evidenziato nella tabella sopra riportata, gli stessi si riferiscono a contributi dovuti a Inarcassa, debiti verso Erario ed Enti ma chirografari e debiti per spese legali.

Con riferimento a Inarcassa, mette conto evidenziare quanto segue.

Inarcassa è la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti; essa, pertanto assicura la tutela previdenziale degli ingegneri ed architetti che svolgono la libera professione e non godono di altra copertura assicurativa, tant'è che uno dei requisiti per l'iscrizione è il non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria. I contributi alla stessa dovuti – sia quello soggettivo (obbligatorio per gli iscritti), che quello facoltativo (volontario) e quello integrativo (obbligatorio per i professionisti iscritti all'albo professionale e titolari di partita IVA) – non sono pertanto equiparabili a quelli dovuti per l'assistenza obbligatoria all'Inps, ma sono equiparabili ai contributi che vengono corrisposti dai vari professionisti alle rispettive casse di previdenza. Tali contributi non godono del privilegio di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c., che riguardano l'assistenza e la previdenza obbligatoria, per cui, a nostro avviso, vanno ammessi in chirografo.


10.6.9 Garanzie e debiti di firma

Risultano rilasciate alcune garanzie fideiussorie a favore di banche chirografarie che hanno affidato lo studio associato. Il fideiussore è l'arch. Caprioglio, pertanto nessun elemento si aggiunge alla debitoria illustrata.

10.7 Sintesi Passivo

Il passivo può quindi essere così riepilogato per categoria di creditore.

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.
Mutuo Ipotecario immobiliare	794.520	19,79%
Dipendenti studio professionale	114.221	2,85%
Professionisti	12.264	0,31%
Artigiani	2.480	0,06%
Enti previdenziali	194.826	4,85%
Erario e tributi locali	1.330.160	33,14%
Banche chirografarie	285.664	7,12%
Fornitori e altri enti	1.184.636	29,51%
Altri	95.524	2,38%
	4.014.295	100,00%



10.8 Spese e Fondi

Il Piano considera i seguenti oneri:

10.8.1 Le spese di procedura

Le spese di procedura relative al compenso dello scrivente e dell'OCC, sono state stimate giusta le previsioni di legge; per la restante parte la voce comprende debiti per compensi spettanti ai professionisti e ai costi di liquidazione come di seguito dettagliati:

Descrizione spesa	Importo
Pubblicità Vendita	5.000,00
Notaio	5.000,00
PRA	350
Perito	3.500,00

Tale importo rappresenta la stima del costo del legale del debitore e del compenso da corrispondere all'OCC, a titolo di onorari ed oneri accessori, determinato a norma dell'art. 14 del Decreto 24 settembre 2014, n. 202 (Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221). In particolare a norma dell'art. 14 del citato Decreto, la determinazione dei compensi dell'organismo nominato dal giudice si applicano le disposizioni dell'art. 18, che, rinviando all'art. 16 del medesimo Decreto, richiamano le previsioni normative in materia di compensi del curatore (decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30). Il compenso è stato determinato dall'OCC in sede di nomina del gestore (cfr allegato **doc. sub D**).

10.8.2 Le spese di sostentamento

I Debitori quantificano l'ammontare delle spese familiari in euro 4.500 mensili. Si deve considerare in questo ammontare il costo relativo alla locazione abitativa nonché le spese che l'architetto Caprioglio deve, comunque, sostenere per una sua attività professionale.

Il confronto del fabbisogno familiare mensile dichiarato dai Debitori, con i livelli di spesa familiare medi mensile riscontrati dall'ISTAT per il 2019, conferma la coerenza e la ragionevolezza del dato dichiarato.

È stato considerato che Emanuela Pascoli non lavori.

Ne consegue:

Spese medie mensili Debitori	
Spese debitore	
Area Geografica ISTAT	Nord-Est
Spesa Media mensile ISTAT 2019	2.790,00
Canoni locazione	1.500,00
Spese ulteriori indispensabili	200,00
Totale Spese Mensili	4.490,00

10.8.3 Fondi per contenziosi

Non si ravvisa la necessità inserire fondi relativi a spese per pratiche contenziose.

10.8.4 Fondo rischi generico

Il Piano considera un fondo implicito in grado di fronteggiare rischi non considerati ed eventuali insussistenze dell'attivo e/o sopravvenienze del passivo. Tale inserimento è oltremodo giustificato dalla difficoltosa ricostruzione del patrimonio dei Debitori, il quale, nonostante l'approfondita e prolungata analisi, potrebbe comunque non essere stata del tutto esaustiva.

10.8.5 Fondo interessi passivi su debiti privilegiati

Il Piano considera un fondo interessi calcolato a decorrere dal 30 novembre 2019 sino alla data di presumibile pagamento (parziale) dei debiti privilegiati.

10.8.6 Fondo interessi moratori

E' stato accantonato anche un fondo volto a coprire gli interessi moratori sui debiti scaduti.

Con riferimento agli interessi moratori maturati anteriormente al 31 luglio 2020 (data di prevedibile deposito della domanda), infatti, lo scrivente ha ritenuto di pesare il rischio che essi debbano essere riconosciuti.

10.9 Riepilogo del passivo e Fondi

Il riepilogo del passivo, delle spese previste e dei fondi accantonati è di seguito sintetizzato:

PASSIVO	Contabile	Rettifiche	Debito
Costi di procedura		29.770	29.770
Costi professionali		5.000	5.000
Fondo spese e rischi procedura		5.000	5.000
Fondo spese di sostentamento anni 4		215.520	215.520
Fondo rischi generico (100%)		50.000	50.000
Fondo rischi generico (chirografario)		50.000	50.000
Fondo interessi moratori d.lgs. 231/2002 su fornitori privileg		200	200
Fondo interessi moratori d.lgs. 231/2002 su fornitori chirogr		68.963	68.963
Fondo interessi su privilegi		46.699	46.699
TOTALE SPESE PREDEDUCIBILI e F.di RISCHI		471.152	471.152
Privilegi speciali ipotecari	794.520		794.520
Privilegi speciali (ex art. 2764 c.c.)			-
TOTALE PRIVILEGI SPECIALI	794.520		794.520
Dipendenti c/retribuzioni	114.221		114.221
Fondi di previdenza complementare	-		-
TOTALE ANTE GRADO 1 EX ART. 2751 BIS N.	114.221		114.221
Debiti verso professionisti/lavoratori autonomi	12.264		12.264
TOTALE ANTE GRADO 1 EX ART. 2751 BIS N.	12.264		12.264
Fornitori artigiani e cooperative	2.480		2.480
TOTALE ANTE GRADO 1 EX ART. 2751 BIS N.	2.480		2.480
Debiti per contributi Inps/Inail/Fasi	194.826		194.826
Sanzioni Inps (50%)	-		-
TOTALE GRADO 1	194.826		194.826
Erario Art. 2775 e 2749 c.c.	90		90
TOTALE GRADO 2	90		90
Erario Art. 2758 e 2749 c.c.	187		187
TOTALE GRADO 7	187		187
Erario art. 2754 c.c.	5.794		5.794
TOTALE GRADO 8	5.794		5.794
Erario ed Enti Art. 2752 e 2749 c.c.	298.457		298.457
TOTALE GRADO 18	298.457		298.457
Erario Art. 2752 e 2749 c.c.	911.271		911.271
TOTALE GRADO 19	911.271		911.271
Erario Art. 2752 u.c. e 2749 c.c.	845		845
TOTALE GRADO 20	845		845
TOTALE DEBITI PRIVILEGIATI	2.334.954		2.334.954
TOTALE DEBITI PRIVILEGIATI E PREDEDUCIBILI	2.334.954	471.152	2.806.106
Debiti verso Inarcassa	314.071		314.071
Fornitori chirografari	856.688		856.688
Altri finanziatori	95.524		95.524
Debiti per spese legali soccombenza	13.876		13.876
Erario ed Enti	113.517		113.517
Banche passive	285.664		285.664
TOTALE ALTRI DEBITI CHIROGRAFARI	1.679.342	-	1.679.342
TOTALE PASSIVO E PREDEDUZIONI	4.014.295	471.152	4.485.447

11. Conclusioni in punto veridicità dei dati

Alla luce di quanto rappresentato, tenuto conto dei controlli esperiti dal sottoscritto, ai fini dell'espressione del proprio giudizio positivo in ordine alla veridicità dei dati, tenuto conto dell'esito delle verifiche, ricordato che la verifica di veridicità dei dati è

stata condotta in via funzionale alla attestazione di fattibilità del Piano, esaminando i dati sui quali poggia il medesimo e che assumono rilevanza per la fattibilità e la capacità di adempimento, lo scrivente dà atto che, pur con le cautele sopraindicate, non sono emersi elementi di anomalia che inducano l'attestatore a non ritenere attendibili i dati contabili di partenza (nonché quelli extracontabili sui quali poggia il Piano o comunque utilizzati per attestare la ragionevolezza delle stime prognostiche), e che non ricorrono, di conseguenza, circostanze che precludano l'espressione del giudizio positivo di veridicità dei dati stessi.

Atteso quanto sopra, è possibile affermare che i dati di partenza, sono ritenuti sufficientemente affidabili e, dunque, anche veritieri nell'accezione che la Suprema Corte di Cassazione ha dato a tale termine in relazione alle norme sulla redazione dei bilanci delle società di capitali (9).

11.1 Le verifiche – elementi problematici

A causa dell'aleatorietà connessa alla effettiva realizzazione di qualsiasi evento futuro, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati potranno essere significativi, anche in considerazione dell'attuale (perdurante) situazione di incertezza macroeconomica, accentuatasi con la sopravvenuta emergenza sanitaria del 2020.

Nello stabilire la natura ed estensione delle procedure di verifica adottate, lo scrivente ha tenuto in considerazione i seguenti elementi:

- a. la possibilità di errori rilevanti nei prospetti di calcolo del Piano;
- b. l'adeguatezza e l'attendibilità delle assunzioni poste alla base delle previsioni di Piano;
- c. la conoscenza e l'esperienza maturata in altri analoghi incarichi precedentemente svolti.

Quanto alla valutazione della chiarezza espositiva del Piano e della informazioni ivi contenute, è stato considerato se:

- d. le relative assunzioni siano adeguatamente evidenziate;
- e. i principi contabili ed i metodi di stima adottati siano sufficientemente chiari e corretti nella loro applicazione;
- f. l'impatto di eventuali scostamenti rispetto alle assunzioni del Piano.

Con questo ultimo riguardo, mette conto evidenziare che il Piano si basa su un insieme di ipotesi di realizzazione di eventi futuri e di azioni già adottate, le quali includono, necessariamente, previsioni oggi non verificabili.

11.2 Elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso dei Debitori

Non vi sono soggetti che risultano titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso dei Debitori ad eccezione dell'atto di pignoramento di cui si è detto.

11.3 Gli aspetti fiscali

In merito alle tematiche relative alla imposizione diretta, applicabile alle sopravvenienze attive, alla luce delle recenti novità normative (D.Lgs. 147/2015), che hanno visto la modifica dell'art. 88 DPR 917/96, non sono ad oggi configurabili aggravamenti impositivi.

11.4 I potenziali *upsides*

Mette conto evidenziare che ai fini della percentuale di soddisfazione individuata, non si è tenuto conto:

- della possibilità di ottenere un maggior corrispettivo dalla vendita dell'immobile in Sardegna;
- della possibilità che l'attività professionale dell'architetto Caprioglio conduca, nel quadriennio fronte del Piano, a conseguire introiti superiori a quelli previsti.

12. La struttura del Piano e prescrizioni

La presente ipotesi liquidatoria verte, principalmente, sulla prosecuzione dell'attività professionale e la cessione di tutti i beni attribuendo ai creditori il ricavato della dismissione del patrimonio e dell'incasso dei crediti professionali presenti e futuri dedotte le spese di mantenimento.

In particolare, si prevede:

- La tracciabilità delle movimentazioni finanziarie relative all'attività lavorativa autonoma di Caprioglio su un unico conto corrente bancaria con delega bancaria al liquidatore;
- Il prelievo da parte del Debitore di un importo mensile di euro 4.500,00 per il sostentamento della famiglia;

⁹ Cassazione Civile, Sezioni Unite, 21 febbraio 2000, n. 27

- L'obbligo del rendiconto periodico con evidenza del reddito prodotto al netto delle imposte e dei contributi;
- Il prelievo periodico del liquidatore per le obbligazioni della procedura nella misura del minore importo tra il reddito prodotto al netto di imposte e contributi e la liquidità disponibile;
- Possibilità per il liquidatore di eseguire prelievi straordinari per le obbligazioni della procedura sulla base di stime prudenziali;
- Impegno dei Debitori alla correttezza per ogni obbligazione personale, tributaria e contributiva.

Il piano prevede dunque che, con il realizzo dell'attivo nei tempi preventivati, si proceda:

- (i) al pagamento integrale delle spese di procedura, dei compensi professionali, degli altri crediti prededucibili e di ogni spesa di mantenimento nei limiti indicati;
- (ii) pagamento proporzionale al ricavato dalle vendite relativamente ai crediti assistiti da privilegio speciale (ipoteca);
- (iii) pagamento integrale per capitale ed interessi, nella misura dovuta per legge, dei crediti assistiti da privilegio generale ante grado I°;
- (iv) pagamento parziale nella misura del 65,5% per capitale ed interessi, nella misura dovuta per legge, dei crediti assistiti da privilegio generale del grado I° (crediti assistiti da privilegio di cui all'art. 2753 cod. civ.);
- (v) nessun pagamento dei creditori di grado inferiore.

Tra i principali fattori che incidono sul grado di certezza circa la fattibilità del Piano, vi è la durata della sua realizzazione. È chiaro che un piano che preveda una fase esecutiva particolarmente lunga si espone a maggiori rischi in termini di fattibilità, spesso non facilmente valutabili ex ante nell'attestazione fornita dall'esperto.

13. Il Fabbisogno

L'analisi delle singole voci dell'attivo e del passivo, le considerazioni espresse, le valutazioni e gli accantonamenti effettuati, le falcidie operate su taluni crediti e il trattamento diverso riservato secondo il rango di collocazione consentono di presentare il seguente prospetto riepilogativo delle attività e delle passività dei Debitori in relazione alla proposta e al piano, dal quale prospetto emerge il fabbisogno concordatario.

Di seguito si indica un prospetto dettagliato in modo da poter meglio rappresentare come sia ottenuto il risultato del miglior soddisfacimento del ceto creditorio come proposto nel piano:

ATTIVO REALIZZABILE	ATTUALE	FUTURO	TOTALE
Attivo realizzabile dal patrimonio			
Immobilizzazioni immateriali	-	-	-
Immobilizzazioni materiali	660.000	-	660.000
Immobilizzazioni finanziarie	6.000	-	6.000
Crediti verso clienti	135.098	-	135.098
Crediti erariali	-	-	-
Crediti diversi	-	-	-
Disponibilità liquide	-	-	-
Totale attivo realizzabile dal patrimonio	801.098	-	801.098
Attivo realizzabile in futuro			
Crediti futuri	-	347.680	347.680
Totale attivo realizzabile in futuro		347.680	347.680
TOTALE ATTIVO	801.098	347.680	1.148.778

PASSIVO E FABBISOGNO	RANGO	NOMINALE	RETTIFICHE	DEBITO	%	FABBISOGNO
Costi di procedura	PRED	29.770	-	29.770	100,0%	29.770
Fondi sostentamento ed interessi (100%)	PRED	215.720	-	215.720	100,0%	215.720
Fondi (chirografari)	CHIRO	118.963	-	118.963	0,0%	-
Fondo spese e rischi procedura	PRED	10.000	-	10.000	100,0%	10.000
Fondo rischi generico	PRIV	50.000	-	50.000	100,0%	50.000
Fondo interessi (privilegiati)	PRIV	46.699	-	46.699	100,0%	46.699
Privilegi speciali	PRIV	794.520	(-254.520)	540.000	100,0%	540.000
Debiti verso dipendenti	PRIV	114.221	-	114.221	100,0%	114.221
Debiti verso professionisti	PRIV	12.264	-	12.264	100,0%	12.264
Debiti verso Artigiani e cooperative	PRIV	2.480	-	2.480	100,0%	2.480
Debiti verso istituti previdenziali	PRIV	194.826	-	194.826	65,5%	127.611
Debiti erariali	PRIV	1.216.643	-	1.216.643	0,0%	-
Debiti verso fornitori	CHIRO	856.688	-	856.688	0,0%	-
Debiti verso altri enti chirografari	CHIRO	427.588	-	427.588	0,0%	-
Banche passive	CHIRO	285.664	-	285.664	0,0%	-
Debiti per spese legali	CHIRO	13.876	-	13.876	0,0%	-
Debiti verso altri finanziatori	CHIRO	95.524	-	95.524	0,0%	-
Debiti ipotecari degradati	CHIRO	-	254.520	254.520	0,0%	-
<i>Arrotondamento</i>						13
TOTALE PASSIVO E FABBISOGNO		4.485.447	0	4.485.447		1.148.778

14. I tempi di esecuzione

L'orizzonte temporale ipotizzato dai Debitori per eseguire il Piano è di 12 mesi per la componente immobiliare e 48 mesi per la componente ulteriore a decorrere dalla Domanda, necessari alla liquidazione dell'attivo necessario a soddisfare il debito, secondo lo schema indicato nella Domanda.

Lo schema può essere così delineato:

	I Anno	II Anno	III Anno	IV Anno
Vendita Immobili	560.000,00			
Vendita Mobili		100.000,00		
Crediti				135.097,85
Depositi cauzionali				6.000,00
Reddito a disposizione	31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00
Crediti futuri professionali	50.000,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00
Totale somme a disposizione	641.920,00	181.920,00	101.920,00	223.017,85

L'orizzonte temporale del piano di liquidazione viene rappresentato limitatamente al periodo 7-2020 – 7-2024, ovvero considerando esclusivamente il periodo di “4 anni dalla data del deposito della proposta” così come previsto dall’art. 14-undecies della Legge 3/2012 con riferimento ai “beni sopravvenuti”.

Non si è, inoltre, tenuto conto di alcun effetto inflazionistico, sia con riferimento alle spese che con riferimento alle entrate.

Come già più volte evidenziato nel testo, ai fini della simulazione soprariportata:

- 1) non sono stati considerati i crediti potenziali sopra evidenziati;
- 2) non sono state considerate variazioni (positive o negative) del reddito percepito;
- 3) non sono state considerate variazioni positive della situazione economica del nucleo familiare al fine di ripartire in misura proporzionale fra coniugi, in ragione dei reciproci redditi, la copertura delle spese mensili connesse ai fabbisogni familiari.

15. Considerazioni di sintesi

Il Piano si sostanzia nella monetizzazione di tutti gli *assets* presenti e futuri dei Debitori e nell’assegnazione ai creditori delle risorse così ottenute.

Ciò premesso, si lo scrivente ha proceduto a stimare i presumibili esiti del processo di vendita sulla base di criteri razionali, applicati correttamente in un’ottica conservativa e opportunamente esplicitati.

Sul fronte del passivo, si è tenuto conto dell’intera esposizione debitoria risultante dalla situazione patrimoniale al 30 novembre 2019 aggiornata al 28 febbraio 2020, che appare correttamente articolata in funzione del rango dei creditori.

Le verifiche condotte sui processi valutativi dell’attivo e sulla corretta rappresentazione del passivo sono analiticamente descritte nella presente relazione e consentono di affermare che le proiezioni formulate, risultano accurate e nel complesso ragionevoli.

Al riguardo, tuttavia, occorre altresì precisare come, in quanto frutto di stime orientate

a definire il più probabile valore di realizzo prospettico, i descritti esiti del processo intrapreso devono essere interpretati in termini di “ragionevolezza” potendosi verificare, nel concreto, fisiologici scostamenti tra gli scenari previsti e quelli effettivi.

16. Dichiarazioni conclusive

Sulla base della documentazione esaminata e delle verifiche condotte anzi descritte, tenuto conto della natura e della portata del presente documento come illustrato nello stesso e delle assunzioni esposte, il sottoscritto

dà atto

- dell’esito positivo delle indagini compiute in funzione della verifica sulla veridicità della base dati dei Debitori come rappresentate nella presente relazione, riguardante i dati di partenza sui quali poggia il Piano o comunque utilizzati per attestare la ragionevolezza delle stime prognostiche;
- sulla base dell’esame degli elementi probatori a supporto delle ipotesi e della formulazione dei dati previsionali riportati nella presente relazione, di non essere venuto a conoscenza di fatti tali da fare ritenere, alla data della presente relazione, che le suddette ipotesi, ed elementi non forniscano una base coerente e ragionevole;

pertanto

richiamate tutte le considerazioni espresse nel presente lavoro, per le motivazioni meglio delineate nella trattazione, il sottoscritto può dare un giudizio positivo in ordine alla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda dei dati sottoposti.

Del pari, alla luce delle valutazioni fin qui esposte, con le accortezze di volta in volta descritte, lo scrivente ritiene di esprimere un giudizio positivo in ordine alla fattibilità del piano di liquidazione.

Con osservanza.

Venezia, 17 luglio 2020


(Piero de Bei)

Allegati (prima parte):

- A. Elenco creditori
- B. Relazione e dichiarazione sulle cause dell’indebitamento

- C. Dichiarazione arch. Caprioglio relativa agli incarichi in corso
- D. Determinazione del compenso del gestore da parte dell'OCC

Allegati (seconda parte):

1. Documento identità e codice fiscale Caprioglio (1. Bis Pascoli)
2. Certificato di residenza e stato famiglia
3. Cedolini pensione 2019
4. Visura protesti
5. Contratto locazione abitativa
6. Bonifici e deposito cauzionale locazione
7. Contratto di mutuo fondiario
8. Atto di pignoramento
9. D.I. arch. Mattana
10. D.I. Danesin s.r.l.
11. D.I. Inarcassa
12. D.I. Stoppani
13. Credito Ambra SPV
14. Comunicazione somme dovute Regione Veneto
15. Comunicazioni tributi Comune di Venezia
16. Diffida Fallimento Nuova CRS
17. Diffida Fallimento Workshop s.r.l. in liquidazione
18. Diffida Fallimento Nova Marghera s.r.l.
19. Ordinanza rigetto opposizione fall. Nova Marghera s.r.l.
20. Credito Marte SPV
21. UBI - Marte SPV cessione
22. UBI Banco Brescia contratto
23. UBI Banco Brescia fideiussione
24. Esecuzione immobiliare trib. Tempio Pausania
25. Atto riconoscimento di debito Padovani
26. Dichiarazione SP 2014 Caprioglio Associati
27. Dichiarazione SP 2015 Caprioglio Associati
28. Dichiarazione SP 2016 Caprioglio Associati
29. Dichiarazione SP 2017 Caprioglio Associati
30. Dichiarazione SP 2018 Caprioglio Associati

31. Dichiarazione SP 2019 Caprioglio Associati
32. Caprioglio Associati - Unico-Irap 2019 redditi 2018 Integrativo
33. Caprioglio Giovanni Unico 2019 redditi 2018 integrativo
34. Caprioglio Giovanni - Unico 2019 redditi 2018
35. Caprioglio Giovanni Unico 2018 redditi 2017
36. Notifica cancellazione da Inarcassa
37. Trascrizione vendita giudiziale immobile Venezia Mestre
38. Verbale aggiudicazione immobile Venezia Mestre
39. Proposta acquisto immobile Golfo Aranci
40. Incarico professionale Docks venezia s.r.l. (non sottoscritto)
41. Incarico professionale Eraclit Venier s.p.a.
42. Incarico professionale Luca s.p.a. (non sottoscritto)
43. Incarico professionale Sogedin s.p.a.
44. Perizia opere d'arte
45. ProspettoContributi_24G039 2012
46. ProspettoContributi_24G039 2013
47. ProspettoContributi_24G039 2014
48. ProspettoContributi_24G039 2015
49. ProspettoContributi_24G039 2016
50. ProspettoContributi_24G039 2017
51. ProspettoContributi_24G039 2018
52. AR Certificazione Caprioglio Giovanni
53. AR comunicazione somme dovute a seguito adesione 23 luglio 2019
54. AR intimazione 29 maggio 2019 Caprioglio associati
55. AR intimazione 29 ottobre 2019 Caprioglio associati
56. AR intimazione febbraio 2020
57. AR intimazione febbraio 2020 (2)
58. Caprioglio Associati - Unico-Irap 2019 redditi 2018 Integrativo
59. Unico 2019 Caprioglio Associati
60. Caprioglio Giovanni - Unico 2019 redditi 2018
61. Esempio utenze.